CAMERA DEI DEPUTATI N. 2126

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PEDINI e MARZOTTO

Annunziata il 15 marzo 1956

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, venne dichiarata a suo tempo applicabile anche all'isola d'Elba.

Successivamente, con legge 3 gennaio 1955, n. 13, i benefici della assistenza della Cassa furono estesi anche all'isola del Giglio, su proposta di legge del deputato Fanfani.

La Commissione X (Industria) della Camera dei deputati che, prima del Senato, esaminò in sede legislativa detta proposta, la approvò con la convinzione che tale estensione venisse a porre tutto l'Arcipelago toscano nell'area di intervento della Cassa per il Mezzogiorno. Ciò risulta dai verbali della seduta tenuta dalla X Commissione il giorno 29 ottobre 1954 e da precise dichiarazioni del relatore e di vari commissari, sulla scorta anche di informazioni assunte presso gli organi competenti.

Si ha motivo di ritenere, sempre sulla scorta dei verbali, che anche il Senato, abbia poi approvato la proposta di legge relativa all'isola del Giglio, con la stessa intenzione e convinzione.

Sfuggì invece, sia alla Commissione della Camera dei deputati, sia alla Commissione del Senato che, dalla provvidenza, rimaneva esclusa l'isola della Capraia, pur essa facente parte dell'Arcipelago toscano.

Per tale motivo e allo scopo di dare piena attuazione al voto già espresso dal Parlamento nell'atto di approvazione della legge 3 gennaio 1955, n. 13, i proponenti deputati inoltrano alla Camera la presente proposta di legge la quale estende le provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno all'isola Capraia e comunque a tutto il territorio dell'Arcipelago toscano.

È quindi, ciò premesso, superfluo aggiungere che, anche indipendentemente dalle considerazioni sopra avanzate, ragioni per sé oggettive e pienamente fondate, motivano la estensione delle provvidenze qui invocata.

L'isola di Capraia, oltre che appartenere ad una zona geografica depressa, è poverissima, pur avendo tutte le premesse naturali e climatiche per assumere un promettente sviluppo turistico. Manca di strade, di acqua, è quasi completamente priva dei servizi essenziali. Le isole d'Elba e del Giglio sono da ritenersi relativamente piú prospere, il che motiva ancor piú la estensione della Cassa per il Mezzogiorno all'isola di Capraia ed a tutto l'Arcipelago toscano che si configura in una particolare unità geografica ed economica, a carattere nettamente depresso.

I proponenti fanno presente quindi agli onorevoli colleghi che non si tratta qui di venir meno alle giuste preoccupazioni di non estendere progressivamente ad altre zone, provvidenze che hanno valore solo nell'ambito geografico già ad esse fissato: si tratta solo di dare attuazione a quella che fu la volontà della Camera, espressa in modo non equivoco dalla X Commissione, e nei termini sopra riferiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compresa nel comune di Capraia Isola, e comunque a tutto il territorio dell'Arcipelago toscano.